

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, RUFFILLI, SAPORITO, PINTO Michele, DI LEMBO, LIPARI, MARTINI, FONTANA, SCOPPOLA, COCO, GALLO, ALIVERTI, DE CINQUE, COLOMBO SVEVO, D'AMELIO, JERVOLINO RUSSO, PAVAN, FIMOIGNARI e PADULA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984

Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'ordine delle competenze dei giudizi d'accusa, di cui all'articolo 96 della Costituzione, ha suscitato — pur dopo la riforma del 1978 — le delusioni che facilmente si potevano attendere, data l'evidente inidoneità — universalmente constatata — dei corpi politici ad assolvere un ruolo giustiziale.

Nell'8ª legislatura furono presentate da varie parti politiche proposte di riforma costituzionale d'iniziativa parlamentare (Senato n. 31, Martinazzoli; Camera dei deputati n. 195, 317, 379, 1557, rispettivamente Sullo, Gargani, Almirante, Spagnoli).

Nella 9ª legislatura sono stati presentati al Senato i disegni di legge 42 (Perna) e 98 (Malagodi), attualmente all'esame della 1ª Commissione, dei quali il primo prevede che dei reati « ministeriali » conosca il giudice ordinario, mentre il secondo prevede che solo l'istruttoria sia riservata allo stesso, ferma restando l'ulteriore competenza della Commissione inquirente, del Parlamento in

seduta comune e della Corte costituzionale.

È noto peraltro quanto clamore suole levarsi intorno alle istruttorie svolte in sede giudiziaria e quanto certi sbrigativi e strumentali clamori nuocciano al rapporto tra cittadini e pubblici poteri. È altresì noto quale intralcio e quanti ritardi abbia prodotto nell'operato della Corte costituzionale il processo Lockheed.

Il presente disegno di legge costituzionale è ispirato all'intento di spolicizzare il più possibile i giudizi d'accusa, avocando ai più alti livelli (meno inclini al clamore) della magistratura ordinaria l'attività istruttoria e quella decisoria (assicurando in pari tempo un giudice certo), ma salvaguardando la riserva del potere d'accusa al Parlamento, da esercitare, sì, a seguito di quella obiettiva conoscenza dei fatti che l'inchiesta giudiziaria è in grado di garantire, ma pur sempre senza prescindere da quelle valutazioni squisitamente politiche che il caso possa eventualmente comportare.

I punti caratterizzanti della riforma sono:

1) conservazione alla Corte costituzionale della competenza per i giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica;

2) concentrazione in una sola delle due Camere della partecipazione parlamentare al procedimento ordinato al giudizio nei confronti dei ministri (nella Camera di appartenenza dell'incolpato in via di principio, nel Senato nei casi di promiscuità o di incolpati non parlamentari);

3) devoluzione a un collegio di altissimi magistrati della funzione istruttoria, da espletare a richiesta del Parlamento, e da concludere con una relazione sulla base della quale la Camera competente — conoscendo i fatti obiettivi, e compiendo le dovute valutazioni politiche — dovrà decidere se mettere o no in stato d'accusa l'incolpato (è da escludere una sentenza istruttoria, una volta che voglia riservarsi al Parlamento il potere di deferimento a giudizio);

4) affidamento a speciali collegi precostituiti di magistrati particolarmente qualificati della Corte d'appello di Roma e della Corte di cassazione, rispettivamente, del giudizio di primo e di quello di secondo grado

(estesi entrambi al merito, a garanzia del « doppio grado »);

5) accompagnamento della legge costituzionale con una legge ordinaria contenente le necessarie norme integrative e di attuazione, tra le quali assumono particolare rilievo quelle relative alla connessione dei procedimenti e agli eventuali conflitti (da riservare alla Corte costituzionale nonostante il trasferimento dei reati ministeriali alla competenza giudiziaria, per via della partecipazione del Parlamento al procedimento e del carattere di « prerogativa di Potere » che a quest'ultimo va riconosciuto);

6) mantenimento, per i procedimenti in corso, delle norme vigenti.

Il Gruppo democristiano del Senato, nel raccomandare ai colleghi di approvare il presente disegno di legge, intende sottolineare l'impegno profuso nella stesura del testo dal compianto senatore Aldo Sandulli, la cui attività parlamentare si è significativamente conclusa con due impegni di rilevante valore costituzionale, quello che accompagna questa nostra relazione e l'altro di devoluzione alla Corte costituzionale della interpretazione delle leggi aventi ad oggetto il trattamento economico, di servizio e di quiescenza dei magistrati.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
—**Art. 1.**

L'articolo 96 della Costituzione è abrogato.

Nell'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

Nell'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

Art. 2.

Dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se cessati dalla carica, conosce l'autorità giudiziaria secondo le norme della presente legge.

Per gli atti di spettanza del Parlamento è competente la Camera di appartenenza. Quando i fatti siano attribuiti a chi non è membro del Parlamento oppure a più soggetti appartenenti a Camere diverse, la competenza spetta al Senato.

Art. 3.

Quando abbia notizia di un fatto rientrante nell'ipotesi considerata nel primo comma dell'articolo 2, il Presidente della Camera competente ne investe l'apposita Commissione permanente costituita in base al proprio regolamento all'inizio di ciascuna legislatura e composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Ove manchi ogni parvenza di fondatezza dei fatti dei quali sia pervenuta notizia, la Commissione prevista dal comma precedente ne fa espressa dichiarazione con la maggioranza di sei decimi dei componenti. Altrimenti, sentito l'interessato, riferisce al più presto alla Camera ai fini dell'apertura dell'istruttoria giudiziaria.

Per l'esecuzione dei provvedimenti coercitivi e cautelari è richiesta l'autorizzazione della Camera competente.

Nei casi di estrema urgenza le autorizzazioni previste dal comma precedente possono essere rilasciate dall'ufficio di presidenza della Commissione, ma decadono se non confermate dalla Commissione entro 48 ore e dalla Camera entro le successive 48 ore.

Art. 4.

Intervenuta la deliberazione di apertura dell'istruttoria giudiziaria prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il Presidente della Camera competente trasmette gli atti alla Commissione istruttoria perchè dia corso alle indagini.

La Commissione istruttoria è composta di cinque magistrati ordinari sorteggiati all'inizio di ciascuna legislatura in seduta pubblica dal primo presidente della Corte di cassazione e presieduta dal più anziano di essi. Il sorteggio avviene tra i presidenti titolari delle sezioni della Corte e gli avvocati generali della Procura generale presso la stessa. Sono estratti a sorte tra i medesimi magistrati anche tre supplenti, i quali seguono i lavori della Commissione senza parteciparvi attivamente e sottentrano ai titolari nel caso di necessità di sostituzione. Se raggiunti dai limiti di età durante l'espletamento del mandato i componenti effettivi e supplenti della Commissione vengono trattenuti in servizio ai fini dell'espletamento e fino al compimento del mandato.

La Commissione istruttoria dispone dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria, che procede all'istruttoria col rito sommario. Essa può delegare a uno o più commissari il compimento di atti istruttori.

L'indagine della Commissione si conclude con una dettagliata relazione, da presentare alla Camera competente entro sei mesi.

Art. 5

Ricevuta la relazione della Commissione istruttoria, la Camera competente delibera entro quaranta giorni, su relazione della pro-

pria Commissione di cui all'articolo 3, se archiviare il caso, disporre ulteriori indagini o rinviare a giudizio le persone incolpate.

Art. 6.

Il giudizio promosso ai sensi dell'articolo precedente è attribuito alla competenza della Corte d'appello di Roma, ed è affidato ad un collegio composto dal primo presidente, o, in caso di vacanza o impedimento, da chi ne fa le veci, e dai quattro presidenti di sezione più anziani. Il collegio è presieduto dal primo presidente o da chi ne fa le veci. Alle udienze assistono i tre presidenti di sezione di anzianità immediatamente inferiore, i quali sono chiamati a sottentrare ai primi in caso di necessità di sostituzione. Si applica la disposizione del secondo comma, quarto periodo, dell'articolo 4.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale o, in sua vece, dall'avvocato generale presso la Corte d'appello.

Art. 7.

Le sentenze emesse a conclusione del giudizio di cui all'articolo 6 sono impugnabili davanti alla Corte di cassazione, la quale pronuncia come giudice di secondo e ultimo grado. Del giudizio conosce un collegio composto dal primo presidente, o, in caso di vacanza o impedimento, da chi ne fa le veci, dai tre presidenti di sezione titolari più anziani e dai tre consiglieri più anziani delle sezioni unite penali. Il collegio è presieduto dal primo presidente o da chi ne fa le veci. Non possono partecipare al collegio i magistrati che abbiano fatto parte della Commissione istruttoria di cui all'articolo 4. Alle udienze assistono, in qualità di potenziali supplenti, i due presidenti di sezione titolari e i due consiglieri delle sezioni unite penali immediatamente meno anziani di quelli che fanno parte del collegio. Si applica la disposizione del secondo comma, quarto periodo, dell'articolo 4.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale o, in sua vece, dall'avvocato generale più anziano della Corte di cassazione. Nel caso che il magistrato cui spetterebbe abbia fatto parte della Commissione istruttoria, sottentrano, nell'ordine, gli avvocati generali di anzianità immediatamente inferiore che siano compatibili, o, in difetto, il sostituto procuratore generale più anziano.

Art. 8.

Gli organi di cui agli articoli 4, 6 e 7 sono costituiti in base allo stato giuridico dei magistrati al momento in cui l'organo viene rispettivamente investito del caso.

Art. 9.

Al giudizio di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le norme comuni sul processo penale.

Art. 10.

La pena può essere aumentata fino a un terzo in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.

Art. 11.

Con legge ordinaria saranno emanate le norme integrative e di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Per i procedimenti in corso si osservano le norme attualmente vigenti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.